



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda del Sig. CORVAGLIA Luigi, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Svizzera per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese per l’esercizio delle attività di autoriparatore di cui all’art.1, comma 3, lett. A) “Meccatronica”, lett. B) “Carrozzeria” e lett. C) “Gommista” della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

VISTO l’Attestato di capacità per la qualifica di “zweiradmechaniker” (kleinmotorrader) presentato dall’interessato;

VISTO il Certificato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, Autorità competente elvetica, in cui si attesta che: il Sig. CORVAGLIA Luigi ha conseguito in data 1 luglio 2013 il titolo di formazione “Zweiradmechaniker Kleinmotorrader EFZ, Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

(meccanico di motoleggere e biciclette AFT, attestato federale di capacità)”, dopo una formazione di tre anni. Il titolo è riconosciuto a livello statale in Svizzera ed autorizza il suo titolare ad esercitare in tutto il Paese la professione di meccanico di motoleggere e biciclette. La formazione corrisponde al livello di qualifica di cui all’articolo 11 b) della direttiva 2005/36/CE ed è classificata nel livello 4 del Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ formazione professionale) per i titoli della formazione professionale (EQF: livello 4). La professione di meccanico di motoleggere e biciclette non è regolamentata in Svizzera, ma la formazione è regolamentata conformemente alla direttiva 2005/36/CE (art. 3, lett. e)”;

VISTA la documentazione fornita dal SEFRI circa il piano della formazione relativo all’attestato federale di capacità di Meccanico di cicli (motoleggere);

CONSIDERATO che l’interessato ha maturato esperienza professionale in Svizzera nel periodo dal 2 agosto 2009 al 15 aprile 2018, presso imprese del settore, rispettivamente in qualità di meccanico di moto, scooter e cicli-gommista-elettrico dal 2 agosto 2009 al 29 luglio 2013 ed in qualità di meccanico ed addetto alle vendite dal 2 agosto 2013 al 15 aprile 2018;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 17 ottobre 2018, su parere conforme dell’Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di formazione professionale e l’esperienza lavorativa, documentati dall’interessato, idonei ed attinenti all’esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) “meccatronica” della citata legge n. 122/1992, ed ha determinato, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, di accogliere la domanda dell’interessato **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia “include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d’origine” e la formazione richiesta riguarda “materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza del richiedente” (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante;

VISTO che nella medesima riunione la Conferenza di servizi, su parere conforme dell'Associazione di categoria Confartigianato, ha invece ritenuto il titolo di formazione professionale documentato dall'interessato NON IDONEO all'esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) "carrozzeria" e lett. C) "gommista" della citata legge n. 122/1992, per mancanza della formazione;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione e ad accertare la conoscenza della predetta attività di cui alla lett. a), è stata individuata nella prova attitudinale **sulla parte "mista" di cui all'art. 2, comma 1**, sezione "meccatronica" del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione*;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 372622 del 24 ottobre 2018 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente al superamento della misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. CORVAGLIA Luigi, cittadino italiano, nato a Poggiardo (LE) il 22 giugno 1993, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, è riconosciuto il titolo, unitamente all'esperienza professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione, di cui all'art. 1 comma 3, lettera a) "Meccatronica" della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

s.m.i., **subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. CORVAGLIA Luigi è invece respinta la domanda di riconoscimento del titolo per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione, di cui all'art. 1 comma 3, lettera b) "Carrozzeria" e lett. c) "Gommista" della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 30 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La **prova attitudinale** consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione meccatronica: (stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare l’attività regolamentata di autoriparazione.

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie:

SEZIONE MECCATRONICA

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Puglia**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla

Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - sezione formazione professionale - via Corigliano 1 - zona industriale - 70100 Bari

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d’esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d’esame comunica l’esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell’avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall’attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d’esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l’attività per la quale possiede la qualifica.